

# REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

### IL TRIBUNALE di MESSINA

II Sezione Civile - Ufficio Procedure Concorsuali

composto dai magistrati

Dott. Ugo Scavuzzo Presidente

Dott. Daniele Carlo Madia Giudice

Dott.ssa Maria Carmela D'Angelo Giudice relatore

riunito in camera di consiglio ha pronunciato la seguente

#### **SENTENZA**

avente a oggetto l'apertura della liquidazione controllata promossa in proprio da

**Alessandro Tripi**, nato a Messina il 20/12/1983 (C.F. TRPLSN8320158) e **Eleonora Pietrafitta**, nata a Messina l'01/10/1981 (C.F. PTRLNR8141158J), rappresentati e difesi, giusta procura in atti, dall'avv. Giorgia Pruiti Ciarello,

visto il ricorso in data 26.09.2025, con il quale Alessandro Tripi e Eleonora Pietrafitta hanno chiesto che venga aperta la propria liquidazione controllata;

vista la documentazione prodotta;

ritenuto che sussistono tutti i presupposti per l'apertura della liquidazione controllata, in quanto:

- A) sussiste la competenza di questo Tribunale dal momento che i sigg. TRIPI Alessandro e PIETRAFITTA Eleonora sono residenti in Messina, via Giovanni Filippo de Lignamine n. 6 pal. A1; gli istanti hanno il centro degli interessi principali, ai sensi degli artt. 268, co. 1, 27, co. 2 e 3, CCI in un Comune ricompreso nella competenza territoriale del Tribunale di Messina;
- B) sussiste la legittimazione degli istanti ai sensi degli artt. 2, co. 1, lett c) e 269 CCI in quanto i debitori non risultano assoggettabili alla liquidazione giudiziale ovvero a liquidazione coatta amministrativa o ad altre procedure liquidatorie previste dal codice civile o da leggi speciali per il caso di crisi o insolvenza;
- C) al ricorso à stata allegata una relazione, redatta dall'OCC, che espone una valutazione sulla completezza e l'attendibilità della documentazione depositata a corredo della domanda e che illustra la situazione economica, patrimoniale e finanziaria del debitore;

- D) sussiste il requisito di cui all'art. 270 co. 1 CCI, non essendo state avanzate domande di accesso alle procedure di cui al titolo IV;
- E) è da opinarsi, che nella specie, ricorra una situazione di sovraindebitamento ai sensi dell'art. 2, co. 1, lett c), desumibile dalla relazione dell'OCC e dalle dichiarazioni confessorie rese dai debitori nel ricorso;

ritiene, pertanto, il Collegio che sussistano i presupposti di cui all'art. 269 CCI e che debba emettersi sentenza ex art. 270 CCI;

evidenziato che ai sensi dell'art. 6, co. 1, lett. a) CCII il legislatore contempla espressamente tra i crediti prededucibili le spese e i compensi per le prestazioni rese dall'OCC, ma non anche i crediti dei professionisti che assistono il debitore;

### P.Q.M.

visti gli artt. 2, 269 e 270 CCI;

#### **DICHIARA**

l'apertura della liquidazione controllata di

Alessandro Tripi, nato a Messina il 20/12/1983 (C.F. TRPLSN8320158) e Eleonora Pietrafitta, nata a Messina l'01/10/1981 (C.F. PTRLNR8141158J),

#### **NOMINA**

Giudice delegato la dott.ssa Maria Carmela D'Angelo;

#### **NOMINA**

liquidatore l'OCC, l'avv. Edoardo Bucca;

ordina al debitore il deposito entro sette giorni dell'elenco dei creditori, nonché, nel caso in cui il debitore sia un imprenditore, dei bilanci e delle scritture contabili e fiscali obbligatorie;

assegna ai terzi che vantano diritti sui beni del debitore e ai creditori risultanti dall'elenco depositato un termine non superiore a 90 giorni entro il quale, a pena di inammissibilità, devono trasmettere al liquidatore, a mezzo posta elettronica certificata, la domanda di restituzione, di rivendicazione o di ammissione al passivo, predisposta ai sensi dell'articolo 201; si applica l'articolo 10, comma 3;

ordina la consegna o il rilascio dei beni facenti parte del patrimonio di liquidazione; il provvedimento è titolo esecutivo ed è posto in esecuzione a cura del liquidatore;

autorizza il liquidatore, con le modalità di cui agli artt. 155-quater, 155- quinques e 155-sexies disp. att. c.p.c.:

- a) ad accedere alle banche dati dell'anagrafe tributaria e dell'archivio dei rapporti finanziari;
  - b) ad accedere alla banca dati degli atti assoggettati a imposta di registro e ad estrarre

copia degli stessi;

- c) ad accedere alla banca dati del pubblico registro automobilistico;
- d) ad acquisire l'elenco dei clienti e l'elenco dei fornitori di cui all'articolo 21 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito dalla legge 30 luglio 2010, n. 122 e successive modificazioni;
- e) ad acquisire la documentazione contabile in possesso delle banche e degli altri intermediari finanziari relativa ai rapporti con l'impresa debitrice, anche se estinti;
- f) ad acquisire le schede contabili dei fornitori e dei clienti relative ai rapporti con l'impresa debitrice;

dispone che il liquidatore, al fine di consentire al debitore di provvedere a versare una quota dello stipendio o pensione:

- I) trattenga, da subito, quanto verificato e indicato dall'OCC nella relazione allegata al ricorso quale quota mensile di reddito/pensione che può essere messo dal ricorrente a disposizione dei creditori in quanto eccedente i bisogni familiari;
- II) comunichi senza ritardo al datore di lavoro o all'ente erogatore del trattamento pensionistico: (i) che il tribunale ha dichiarato la liquidazione controllata del debitore; (ii) che dalla data di dichiarazione della liquidazione controllata cessa ogni trattenuta a titolo di precedente pignoramento ovvero di cessione del quinto sullo stipendio o sulla pensione; (iii) che sempre dalla data della dichiarazione di liquidazione controllata dovrà essere versata sul conto corrente della procedura, che il liquidatore avrà provveduto ad aprire, provvisoriamente la somma indicata dal liquidatore che a breve sarà confermata o rideterminata dal giudice della procedura;
- III) chieda al giudice delegato di determinare in via definitiva le somme necessarie al mantenimento del debitore e della sua famiglia, informandolo al contempo delle attività già compiute, e fornendo nell'istanza i seguenti elementi valutativi: : I) esatta composizione del nucleo familiare del debitore, dei redditi nel complesso percepiti dalla famiglia, delle spese in concreto necessarie per il sostentamento del nucleo; II) computo degli importi stipendiali e pensionistici astrattamente suscettibili di aggressione secondo le regole del c.p.c.; III) dettaglio dell'ammontare necessario ai fini del mantenimento del debitore e della sua famiglia;

dà atto che, ai sensi degli art. 270, co. 5 e art. 150 CCII, a partire dalla data di pubblicazione della presente sentenza nessuna azione individuale esecutiva o cautelare anche per crediti maturati durante la procedura di liquidazione controllata del patrimonio può essere iniziata o proseguita sui beni compresi nella liquidazione controllata del patrimonio;

dichiara inopponibile nei confronti della presente procedura gli eventuali pignoramenti o cessioni di qualsiasi emolumento dovuto al debitore in virtù di un rapporto di lavoro ovvero a titolo di pensione; dispone che il liquidatore:

- entro 30 giorni dalla comunicazione della presente sentenza, provveda ad aggiornare l'elenco dei creditori e dei titolari di diritti sui beni oggetto di liquidazione, ai quali notificherà la presente sentenza, indicando anche il proprio indirizzo PEC al quale dovranno essere inoltrate le domande di ammissione al passivo, di rivendica e di restituzione di beni;
- entro 90 giorni dall'apertura della liquidazione controllata, provveda alla formazione dell'inventario dei beni dei debitori e alla redazione di un programma in ordine ai tempi e alle modalità della liquidazione, che depositerà in cancelleria per l'approvazione da parte del giudice delegato;
- provveda alla scadenza dei termini per la proposizione delle domande di cui all'art. 270, co. 2, lett. d), ovvero dalla scadenza del termine assegnato per la proposizione delle domande di insinuazione/rivendica/restituzione ad attivare la procedura di formazione dello stato passivo ai sensi dell'art. 273 CCII;
- provveda, una volta terminata l'attività di liquidazione dei beni compresi nel patrimonio, a presentare il conto della gestione, con richiesta di liquidazione del suo compenso, ai sensi dell'art. 275, co. 3 CCII;
- provveda, una volta terminato il riparto tra i creditori, a richiedere al Tribunale l'emissione del decreto di chiusura della procedura ai sensi dell'art. 276 CCII;

dispone che, ogni sei mesi dalla data di deposito del programma di liquidazione, il liquidatore depositi in cancelleria un rapporto riepilogativo delle attività svolte, accompagnato dal conto della sua gestione, con allegato l'estratto del conto corrente della procedura. Nel rapporto il liquidatore dovrà indicare anche: a) se il ricorrente stia cooperando al regolare, efficace e proficuo andamento della procedura, senza ritardarne lo svolgimento e fornendo al liquidatore tutte le informazioni utili e i documenti necessari per il suo buon andamento; b) ogni altra circostanza rilevante ai fini della esdebitazione ai sensi dell'art. 280 CCII. Il rapporto, una volta vistato dal Giudice, dovrà essere comunicato dal liquidatore al debitore, ai creditori e all'OCC;

dispone, a cura del liquidatore, l'inserimento della sentenza nel sito internet del tribunale; nel caso in cui il debitore svolga attività d'impresa, la pubblicazione è altresì effettuata presso il registro delle imprese;

ordina al liquidatore quando vi sono beni immobili o beni mobili registrati, la trascrizione della sentenza presso gli uffici competenti;

dispone che a cura della cancelleria la presente sentenza sia notificata al debitore e comunicata al liquidatore e, a cura di quest'ultimo, sia notificata ai creditori e ai titolari di diritti sui beni oggetto di liquidazione.

Così deciso in Messina nella camera di consiglio del 30.09.2025

Il Giudice relatore

dott.ssa Maria Carmela D'Angelo

Il Presidente

dott. Ugo Scavuzzo



## TRIBUNALE DI MESSINA

## Seconda Sezione Civile

così composto:

dott. Ugo SCAVUZZO Presidente

dott. Daniele Carlo MADIA Giudice

dott.ssa Maria Carmela D'ANGELO Giudice rel.

premesso che con istanza ex art.287 c.p.c. l'avv. Edoardo Bucca, (C.F. BCCDRD47E08F158Q) nominato liquidatore nella procedura di liquidazione controllata promossa dai sigg. Alessandro Tripi e Eleonora Pietrafitta con sentenza n. 61/2025, ha chiesto la correzione di un errore materiale incorso nella sentenza nella parte in cui si riportano i codici fiscali dei soggetti richiedenti "Alessandro Tripi, nato a Messina il 20/12/1983 (C.F. TRPLSN8320158) e Eleonora Pietrafitta, nata a Messina l'01/10/1981 (C.F. PTRLNR8141158J)," anziché quelli corretti "Alessandro Tripi nato a Messina il 20/12/1983 (C.F. TRPLSN83T20F158I); Eleonora Pietrafitta nata a Messina il 01/10/1981 (C.F. PTRLNR81R41F158J)",

ritenuta pertanto l'istanza meritevole di accoglimento,

# P. Q. M.

Visti gli artt.287 e 288 c.p.c., dispone la correzione della sentenza n. 39/2025, sia nella motivazione che nel dispositivo, nel senso che dove si legge "Alessandro Tripi, nato a Messina il 20/12/1983 (C.F. TRPLSN8320158) e Eleonora Pietrafitta, nata a Messina l'01/10/1981 (C.F. PTRLNR8141158J)," deve leggersi ed intendersi "Alessandro Tripi nato a Messina il 20/12/1983 (C.F. TRPLSN83T20F158I); Eleonora Pietrafitta nata a Messina il 01/10/1981 (C.F. PTRLNR81R41F158J)",

dispone, per l'effetto, l'annotazione della presente ordinanza sull'originale della sentenza suindicata.

Messina, 8 ottobre 2025

Il Giudice rel.

Dott.ssa Maria Carmela D'Angelo

Il Presidente Dott. Ugo Scavuzzo

## Avv. Edoardo Bucca

Via Attilio Gasparro 16 - 98122 Messina (ME) Tel: 090360119 - Fax: 090360119 - Mobile: 3474292947

Email: edoardobucca@studiobucca.it - PEC: edoardobucca@pec.giuffre.it

CF: BCCDRD47E08F158Q - P.IVA: 00196530836

## Attestazione di Conformità

Il sottoscritto **Avv. Edoardo Bucca** attesta, ai sensi e per gli effetti del combinato disposto degli artt. 196 novies e 196 undecies, comma 3 delle disp. att. c.p.c., che i seguenti file sono conformi alle copie contenute nel fascicolo informatico n. 66-1/2025 R.G. dal quale sono state estratte:

**SENTENZA.pdf**, contenente la copia per immagine della sentenza n. 39/2025 emessa in data 06/10/2025 dal Tribunale di Messina

**PROVVEDIMENTO DI CORREZIONE.pdf**, contenente la copia per immagine del provvedimento di correzione della sentenza emesso in data 08/10/2025 dal Tribunale di Messina

Messina, 13/10/2025

Firmato digitalmente da Avv. Edoardo Bucca